



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER
GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
DOPO IL CORRETTIVO APPALTI**
di cui all'art. 45 D.Lgs. 31 marzo n. 36,
come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cd. Correttivo appalti)

**(Approvato con l'Accordo sui Criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di
Funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 - sottoscritto dalle parti negoziali
in data 31 agosto 2026)**

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo - procedimento

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2 del presente regolamento, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. Gli oneri afferenti all'IRAP, invece, si aggiungono agli incentivi per funzioni tecniche ed in essi non sono quindi inclusi. Gli oneri IRAP devono pertanto essere introdotti nel Quadro economico mediante apposita voce. Gli oneri INAIL rimangono a carico dell'Ente. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al secondo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art.3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e quella del personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto – RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura di affidamento non ha previsto il collaudo statico, la relativa incentivazione confluisce in quella del collaudo tecnico-amministrativo/ certificato regolare esecuzione.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Il personale incaricato di svolgere i compiti relativi alla predisposizione dei documenti di gara è nominato dal Dirigente dell'Unità organizzativa competente per l'appalto su proposta del/dei dirigente/dirigenti della Direzione presso cui il predetto personale è incardinato. Di detta nomina se ne dà atto nel provvedimento di nomina del "gruppo di lavoro".
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, su proposta del RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto

secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nell'apposita attestazione, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001.

9. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

3. In presenza di incarichi pluriennali, il limite annuo deve essere calcolato ripartendo il compenso sui singoli anni di durata della prestazione.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 dello stesso;
- e) i lavori in amministrazione diretta;
- f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 10% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale e, per la quota eventualmente eccedente, si provvederà mediante la riduzione percentuale della complessiva somma residua di cui al precedente art. 1 comma 3 lett a). In caso di attività svolta da Centrale di committenza, qualora non diversamente disciplinata dagli accordi regolanti i rapporti tra le parti, l'incentivazione è ripartita tra i seguenti soggetti:

- a) il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, al quale competono tutte le attività della procedura (predispensione bando e disciplinare di gara, acquisizione del CIG, verifica della documentazione amministrativa e, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d. lgs 36/2023, fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'Organo preposto alla valutazione delle offerte;
- b) il responsabile del procedimento per la fase delle verifiche dei requisiti in capo agli operatori economici secondo quanto previsto dal d. lgs 36/2023;
- c) il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione, il quale procede - ai sensi del comma 5 dell'art.17 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. - tra l'altro, all'esame della proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo la verifica del possesso dei requisiti - di cui alla lettera precedente - in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace;
- d) con riferimento alle procedure negoziate, il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione, individua - ai sensi dell'art.3 comma 4 dell'allegato II.1 al D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i. - gli operatori economici da invitare tra quelli iscritti agli Albi di cui all'art.12 della Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n.12/2023.
- e) la scelta è effettuata, secondo i criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in conformità ai criteri di selezione indicati nella decisione a contrarre adottata dalla stazione appaltante ed al principio di rotazione ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. e dell'art. 12 comma 3 della Legge Regionale n.12/2011, come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 12/2023.

4. Nel caso in cui l'Ente svolga le funzioni di centrale di committenza in favore di enti non qualificati, in forza di un accordo di collaborazione, al personale della Direzione Gare e Contratti che svolge le funzioni di committenza è attribuito un incentivo in misura non superiore al 10% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

5. L'incentivo è assegnato al personale della Direzione Gare e Contratti, qualora non diversamente disciplinato dagli accordi regolanti i rapporti tra le parti, tra i soggetti di cui al precedente comma 3 e secondo la seguente tabella:

Attività tecnica: Centrale di committenza	Percentuale
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e collaboratori	40%
Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche e collaboratori	20%
Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione (Dirigente della Centrale di committenza) e collaboratori	40%

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, purchè espressamente specificate tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico di ciascun intervento, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- acquisti software specifici, hardware, strumenti di misura, ecc.;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 20.000 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 2.499.999,99	percentuale del 2%
da euro 2.500.000,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,9%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,8%

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	22 %
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	6%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2%
Redazione del progetto esecutivo	12%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	6%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dei lavori	18-20%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5-7 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8%
Collaudo tecnico-amministrativo - Regolare Esecuzione	3%
Collaudo statico (in caso di assenza la percentuale spetta al Coll.Amm.vo)	4%
Coordinamento dei flussi informativi (implementazione piattaforme informatiche AINOP, CARONTE, ecc.)	1%
Totale	100,00%

2. Nel caso in cui nell'ambito del progetto da effettuare non sia previsto la redazione del documento delle alternative progettuali o del progetto di fattibilità tecnico economica, le percentuali assegnate alla incentivazione delle relative attività confluiscono in quella relativa al progetto esecutivo.

3. Nel caso in cui nell'ambito dell'intervento da realizzare non siano previste le figure del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione le relative aliquote confluiscono rispettivamente nella quota relativa alla progettazione esecutiva e nella quota relativa alla direzione lavori. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da effettuare sia prevista la redazione della relazione geologica e/o agronomica, la relativa incentivazione sarà stabilita nella misura del 20% della quota spettante alle fasi relative alla progettazione.

3.bis Nel caso in cui nell'ambito del progetto l'Ufficio di Direzione lavori sia costituito solo dal Direttore dei lavori, lo stesso svolgerà le funzioni di Direttore operativo e Ispettore di cantiere e pertanto avrà diritto alla corrispondente quota di incentivazione.

4. Come chiarito dalla Corte dei Conti Toscana (delibera 21 giugno 2023, n. 196), le disposizioni del Codice degli appalti (prima l'art. 113, D.lgs. n. 50/2016 e adesso l'art. 45, D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024), fanno esclusivo riferimento "alle funzioni tecniche, con esclusione, quindi, di tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa", ritenendo, quindi, che "tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente non rientrino quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari".

5. L'incentivazione relativa alla voce "predisposizione documenti di gara" spetta al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e a uno o più collaboratori, purché formalmente nominati, ai quali competono tutte le attività della procedura (predisposizione documenti di gara, ad esclusione del capitolato e dello schema di contratto, acquisizione del CIG, verifica della documentazione amministrativa e, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d. lgs 36/2023, nonché la verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici secondo quanto previsto dal d. lgs. n.36/2023 e s.m.i.; l'istruttoria delle istanze di chiarimenti in fase di pubblicazione del bando di gara o di invio delle lettera di invito, l'istruttoria delle istanze di accesso agli atti, l'istruttoria delle istanze di revoca o annullamento del bando o delle proposte di aggiudicazione; nel caso in cui non sia stato nominato un responsabile del procedimento per la fase di affidamento, la relativa incentivazione è attribuita al RUP.

6. Nel caso di accordi quadro afferenti a lavori, stanti l'inesistenza di un progetto che ricomprenda già i relativi capitolati e schemi di contratto nonché atti ad essi accessori e la loro qualità di atti di gara ai sensi dell'articolo 82 del Codice, e quindi stante l'esclusione della possibilità di doppia incentivazione, l'incentivazione relativa alla voce "predisposizione documenti di gara" spetta, oltre che al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e a uno o più collaboratori ai sensi del precedente comma 6, anche al personale che predispose il/i capitolato/capitolati d'appalto e

lo/gli schema/schemi di contratto generale e attuativo nonché qualunque atto ad essi allegato e/o accessorio. Nei casi di cui al presente comma 7, l'aliquota dell'incentivazione relativa alla voce "predisposizione documenti di gara" è così suddivisa: il 50% al personale che predispone il/i capitolato/capitolati d'appalto e lo/gli schema/schemi di contratto generale e attuativo nonché qualunque atto ad essi allegato e/o accessorio e il 50% al responsabile del procedimento per la fase di affidamento e agli eventuali collaboratori.

7. Nel caso in cui vengano affidate all'esterno le prestazioni relative alla progettazione e/o direzione lavori, le quote di incentivazione relative all'Ufficio del RUP e del supporto al RUP vengono incrementate rispettivamente di otto e di quattro punti percentuali per tenere conto della maggiore complessità che comporta il coordinamento di professionisti esterni con la struttura interna all'Ente.

8. Qualora venga affidato all'esterno solo il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, le relative quote incentivanti confluiscono nel fondo di cui al precedente art. 7 e non danno luogo ad alcun incremento delle quote incentivanti delle altre figure.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura:

Servizi		
da euro 20.000,01 (soglia minima che deve tener conto della misura indicata dall'allegato II.14, art. 32, c.2, Codice) a euro 139.999,99	percentuale	2 %
da euro 140.000,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale	1,9 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale	1,8 %
Forniture		
da euro 20.000,01 (soglia minima che deve tener conto della misura indicata dall'allegato II.14, art. 32, c.3, Codice) a euro 139.999,99	percentuale	2 %
da euro 140.000,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale	1,9 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale	1,8 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione e comunque per gli appalti di particolare importanza.

3. Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- j) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- k) servizi sanitari e sociali;
- l) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

4. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 3.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	22%
Programmazione della spesa per investimenti	2 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	6%
Redazione del progetto (livello unico)	26%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dell'esecuzione	28%
Collaboratori al DEC	5%
Verifica di conformità	5%
Coordinamento dei flussi informativi (implementazione piattaforme informatiche AINOP, CARONTE, ecc...)	1%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro, nel caso in cui la tabella non assegni loro una specifica percentuale.. Quindi, nel caso in cui la percentuale incentivante da attribuire ai collaboratori non sia specificata nella superiore tabella (collaboratori alla predisposizione della documentazione di gara, redazione progetto etc) la stessa costituirà una quota parte di quella già assegnata alla funzione principale e andrà individuata nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro o, in difetto, verrà stabilita dal RUP in sede di proposta di liquidazione, sulla base dell'attestazione da parte della figura principale del ruolo e del livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività.

CAPO IV Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte in caso di realizzazione dell'opera o di acquisizione del servizio o della fornitura (A tal riguardo, vedasi la sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile).

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nell'attestazione di cui al successivo art. 18.

4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 15, commi 4.

2. Nel caso di procedure di gare affidate alla Direzione Gare e Contratti compete al Dirigente attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della

percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 15, commi 4.

3. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4.

4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati da un funzionario titolare di E.Q. appartenente alla direzione, appositamente delegato dal dirigente anche mediante provvedimenti cumulativi, non interessato dalla ripartizione dell'incentivo relativo al lavoro, servizio o fornitura, cui partecipa il dirigente.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi rispetto ai tempi previsti dal codice o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, l'incentivo spettante al personale incaricato è ridotto di una quota determinata nella tabella allegata.

2. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione non legittimabili ai sensi del D.Lgs. 36/2023, l'incentivo spettante al RUP e al direttore dei lavori nonché quello spettante ai loro collaboratori è ridotto di una quota determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e forniture non legittimabili ai sensi del D.Lgs. 36/2023, ovvero danni a cose o a persone o problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti, l'incentivo spettante al RUP e al direttore dell'esecuzione nonché quello spettante ai loro collaboratori è ridotto di una quota determinata nella tabella sottostante.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di affidamento	Entro il 20% del tempo contrattuale	5 %
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	10 %
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5 %
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	10 %
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	15 %
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	5 %
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	10 %
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	15 %

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 18
Liquidazione dell'incentivo - procedimento

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura che sono notificate ai singoli destinatari dell'incentivo.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno: - il tipo di attività assegnata/da svolgere; - la percentuale realizzata nell'anno di competenza; - i tempi previsti e i tempi effettivi; - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare. La scheda deve essere comunicata al dipendente e i suoi estremi identificativi devono essere riportati nel cedolino per identificare il pagamento. L'atto di liquidazione deve specificare l'anno di competenza in cui la prestazione è stata eseguita, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente.
4. Dappresso vengono tabellati le aliquote e gli adempimenti in ragione dei quali può procedersi alla liquidazione degli incentivi:

Attività tecnica	Liquidabilità dell'incentivo
Responsabile unico del progetto (RUP)	50% Dopo aggiudicazione di lavori, servizi e forniture 50% Dopo certificato di collaudo/Certificato di verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione
Programmazione della spesa per investimenti	Dopo aggiudicazione di lavori, servizi e forniture
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	50% dopo Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture 50% Dopo certificato di collaudo/Certificato di verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione
Redazione del progetto (livello unico)	Dopo aggiudicazione di lavori, servizi e forniture
Predisposizione dei documenti di gara	Dopo aggiudicazione di lavori, servizi e forniture
Direttore dei lavori e suoi collaboratori	Dopo Certificato ultimazione lavori
Direttore dell'esecuzione e suoi collaboratori	Dopo Certificato di verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione
Verifica di conformità	Dopo Emissione del certificato di verifica di conformità
Collaudo	Dopo Emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
Coordinamento dei flussi informativi (implementazione piattaforme informatiche AINOP, CARONTE, ecc...)	Dopo Emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità